

2) realizzazione laboratorio a contaminazione controllata e manutenzione straordinaria impianti presso l'edificio via Giano della Bella per € 1.738.500,00;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento pari a € 4.208.500,00, in premessa citato, che residua da quanto assegnato con decreto ministeriale 22 dicembre 2000 all'Istituto superiore di sanità per «Acquisto e ristrutturazione dell'immobile sito in via Giano della Bella da quanto utilizzato con decreto ministeriale 28 marzo 2001, è revocato e riassegnato allo stesso Istituto per i progetti di seguito indicati:

1) interventi urgenti di consolidamento delle strutture dei terreni di fondazione dell'edificio principale dell'Istituto per € 2.470.000,00;

2) realizzazione laboratorio a contaminazione controllata e manutenzione straordinaria impianti presso l'edificio via Giano della Bella per € 1.738.500,00.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'art. 1 verranno ammessi a finanziamento, su richiesta dell'Istituto superiore di sanità, con successivo atto, secondo le procedure previste nell'accordo tra il governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 2*

06A06282

DECRETO 20 aprile 2006.

Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2006/4/CE e 2006/9/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificato con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed interva-
valli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006);

Vista la direttiva 2006/4/CE della commissione del 26 gennaio 2006, recante modifica delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva carbofuran;

Vista la direttiva 2006/9/CE della commissione del 23 gennaio 2006, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva diquat;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive carbofuran e diquat;

Considerato che occorre aggiornare l'allegato 1 del decreto ministeriale 27 agosto 2004, in particolare il punto 4) relativo ai semi oleaginosi, al fine di recepire correttamente i limiti comunitari nella normativa nazionale;

Visto il parere favorevole della commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 14 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 4. Semi oleaginosi dell'allegato 1 del decreto ministeriale 27 agosto 2004, è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive carbofuran e diquat, indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 27 luglio 2006.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 aprile 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 382*

Elenco dei prodotti di origine vegetale e parti di essi cui si applicano i limiti massimi dei residui consentiti

| Gruppi di prodotti | Prodotti | Parte del prodotto cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti |
|---------------------------|--|--|
| 4. SEMI OLEAGINOSI | <ul style="list-style-type: none">- Semi di lino- Semi di arachide- Semi di papavero- Semi di sesamo- Semi di colza- Semi di soia- Semi di senape- Semi di cotone- Semi di canapa- Altri (tra cui semi di ravizzone, di ricino, di cartamo) | Seme intero, previa rimozione del guscio o della buccia se possibile |
| | <ul style="list-style-type: none">- Semi di girasole | Seme intero, compreso il guscio se presente e seme intero senza guscio, se assente |

LIMITI MASSIMI DEI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERANTI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

I limiti massimi dei residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 27 luglio 2006.

| Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica | Prodotti destinati all'alimentazione | LMR in mg/Kg (= ppm) | Note |
|---|--------------------------------------|----------------------|---|
| CARBOFURAN (insetticida) | Agrumi | <u>0,3</u> | Somma di carbofuran e di 3-idrossi carbofuran espressa come carbofuran. |
| | Altra frutta | <u>0,02*</u> | |
| | Ortaggi..... | <u>0,02*</u> | |
| | Legumi da granella | <u>0,02*</u> | |
| | Semi oleaginosi | <u>0,1</u> | |
| | Patate | <u>0,02*</u> | |
| | Tè | <u>0,05*</u> | |
| | Luppolo | <u>0,05*</u> | |
| | Cereali | <u>0,02*</u> | |
| Barbabietole da zucchero | <u>0,1</u> | | |
| DIQUAT (diserbante - disseccante) | Frutta | <u>0,05*</u> | Limiti massimi comunitari provvisori. |
| | Ortaggi | <u>0,05*</u> | |
| | Legumi da granella | <u>0,2</u> | |
| | Semi di lino | <u>5</u> | |
| | Semi di girasole..... | <u>1</u> | |
| | Semi di colza | <u>2</u> | |
| | Semi di soia..... | <u>0,2</u> | |
| | Semi di senape e di canapa..... | <u>0,5</u> | |
| | Altri semi oleaginosi | <u>0,1*</u> | |
| | Patate | <u>0,05*</u> | |
| | Tè | <u>0,1*</u> | |
| | Luppolo | <u>0,1*</u> | |
| | Orzo | <u>10</u> | |
| | Mais, miglio | <u>1</u> | |
| | Avena | <u>2</u> | |
| | Altri cereali | <u>0,05*</u> | |
| | Erba medica | <u>0,1</u> | |

(*) Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica

06A06281